

N. [REDACTED] R.G.



TRIBUNALE DI [REDACTED]

Sezione Unica

Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. [REDACTED] Presidente
dott. [REDACTED] Giudice relatore
dott. [REDACTED] Giudice

a scioglimento della riserva assunta all'udienza tenutasi il [REDACTED];
nel procedimento per reclamo promosso da:

[REDACTED] con l'Avv. [REDACTED]

- RECLAMANTE -

contro

[REDACTED] (n. q. di procuratore con rappresentanza della
Fondo Temporaneo del [REDACTED]), con l'Avv. V. Colli

e

[REDACTED] (n. q. di procuratore con rappresentanza di [REDACTED]
[REDACTED]), con l'Avv. [REDACTED]

- RECLAMATE -

avente per oggetto: reclamo *ex art. 669 terdecies* c.p.c.

osserva quanto segue:

premesso che

[REDACTED] ha introdotto innanzi a questo Tribunale il procedimento
espropriativo immobiliare recante n. [REDACTED] R.G. Es., in ragione del credito pari a €
[REDACTED] derivante dal contratto di mutuo fondiario n. [REDACTED] (stipulato in data



██████████ e dichiarato esecutivo il ██████████), in virtù del quale ██████████
██████████ aveva erogato in favore di ██████████
l'importo di € ██████████ con rilascio di garanzia fideiussoria e ipotecaria da parte
dell'odierna reclamante ██████████;
la medesima ██████████ è successivamente intervenuta nella stessa
procedura esecutiva per il soddisfacimento dell'ulteriore credito di € ██████████ fondato sul
diverso contratto di mutuo fondiario n. ██████████ del ██████████, spedito in forma esecutiva in
data ██████████, in forza del quale ██████████
██████████ aveva concesso a ██████████ l'erogazione di ulteriori € ██████████,
sempre a fronte di garanzia ipotecaria prestata dalla reclamante;
ancora, ██████████ - cui è subentrata, per quanto di interesse in
questa sede, ██████████ - ha sottoposto a pignoramento immobiliare
(procedimento iscritto al n. ██████████ R.G. Es. del Tribunale di ██████████) altri due beni
immobili della predetta ██████████, anche in questo caso in qualità di terza
datrice di ipoteca con riferimento al contratto di mutuo fondiario stipulato il ██████████ in
favore di ██████████ per l'erogazione dell'importo di € ██████████;

premessi, altresì, che

le procedure sopra richiamate venivano riunite nel medesimo procedimento esecutivo n.
██████████ R.G.;

nell'ambito di tale procedimento, ██████████ proponeva opposizione
all'esecuzione, con contestuale istanza di sospensione della procedura, deducendo la nullità
di tutti i contratti di mutuo sopra citati, in quanto finalizzati unicamente a ripianare passività
inesistenti relativamente a conti correnti intestati al ██████████;

più precisamente, quanto al mutuo n. ██████████ del ██████████ per € ██████████, ha
sostenuto l'odierna reclamante: che l'erogazione del predetto importo era funzionalmente
collegata all'estinzione del saldo del conto corrente n. ██████████, presentante, alla data
del finanziamento, un'esposizione debitoria del correntista pari ad ██████████; che il saldo
di tale conto, tuttavia, era viziato dalla illegittima applicazione di tassi di interesse non
pattuiti, di capitalizzazione trimestrale degli interessi, di commissioni di massimo scoperto,
nonché dalla illegittima pattuizione della clausola relativa alla modifica unilaterale delle
condizioni economiche; che pertanto, espunte le somme illegittimamente addebitate, il saldo
negativo ri determinato ammonterebbe al minore importo di € ██████████ a debito del



correntista; che, dunque, la somma erogata in relazione al predetto mutuo eccedeva “di gran lunga” l’effettivo indebitamento del conto corrente collegato, non risultando, peraltro “in alcun modo specificato quale fosse il valore dell’immobile da acquistarsi da parte del mutuatario, né che le garanzie reali prestate dal terzo, odierno opponente, fossero di primo grado o iscritte su immobili il cui valore soddisfacesse le prescrizioni del predetto art. 38 TUB”; che, peraltro, l’esecuzione intrapresa dal creditore sarebbe improcedibile a causa della mancata preventiva notifica del titolo esecutivo;

per quanto concernente il mutuo n. [REDACTED] del [REDACTED] di € [REDACTED], [REDACTED] ha dedotto: che l’erogazione di tale somma era funzionalmente collegata all’estinzione del saldo del conto corrente n. [REDACTED], presentante, alla data del finanziamento, un’esposizione debitoria del correntista pari a € [REDACTED]; che tale saldo era parimenti viziato dalla illegittimità pattuizione della clausola relativa alla modifica unilaterale delle condizioni economiche, cosicché, espungendo le variazioni sfavorevoli, il saldo rideterminato ammonterebbe ad € [REDACTED] a favore del medesimo correntista;

infine, con riferimento al mutuo stipulato in data [REDACTED] per € [REDACTED], la ricorrente ha allegato: che il finanziamento in questione era funzionalmente collegato all’estinzione del saldo del conto corrente n. [REDACTED], presentante, alla data dell’erogazione della somma, un’esposizione debitoria del correntista pari a € [REDACTED]; che tuttavia tale esposizione era solo apparente, come accertato nel successivo giudizio intercorso tra il correntista [REDACTED] e la [REDACTED] innanzi al Tribunale di [REDACTED] (n. [REDACTED] R.G.), all’esito del quale il primo veniva riconosciuto creditore dell’importo di € [REDACTED] (sentenza n. [REDACTED], successivamente confermata dalla Corte d’Appello di [REDACTED] con sentenza n. [REDACTED] e, allo stato, impugnata innanzi alla Corte di [REDACTED]);

alla luce di tutto quanto dedotto, [REDACTED] ha chiesto al Giudice dell’Esecuzione di sospendere la procedura di cui al n. [REDACTED] R.G. Es.;

tuttavia, con provvedimento emesso in data [REDACTED], il Giudice dell’Esecuzione ha rigettato l’istanza formulata;

conseguentemente l’odierna ricorrente, ai sensi dell’art. 669 *terdecies* c.p.c., ha proposto reclamo avverso il pronunciamento di rigetto, reiterando la richiesta di sospensione del procedimento esecutivo ai sensi dell’art. 624 c.p.c.;

rilevato che



in disparte le diverse motivazioni indicate dal Giudice di prime cure (cfr. provvedimento del [REDACTED], in fascicolo telematico parte ricorrente) l'istanza dell'odierna reclamante non può comunque trovare accoglimento alla luce delle argomentazioni che seguono;

invero, la sospensione dell'esecuzione prevista dalla disposizione di cui all'art. 624 c.p.c., postulante la sussistenza di "gravi motivi" a sostegno della stessa, può essere invocata dalla parte sia per ragioni di carattere processuale, sia sulla base di un presunto venir meno della pretesa del creditore procedente per fatti impeditivi, modificativi o estintivi della stessa (cfr. Cass. n. 405/06);

con riferimento al caso di specie, le ragioni prospettate a fondamento della sospensiva richiesta in questa sede sarebbero da riconnettere: 1) a una sostanziale inesistenza *ab origine* del credito in opposizione; 2) di riflesso, alla causa illecita *ex art. 1344 c.c.* caratterizzante i contratti di mutuo fondiario stipulati da [REDACTED], nonché garantiti dall'ipoteca immobiliare rilasciata dall'odierna reclamante, in quanto asseritamente perfezionati *"al solo esclusivo fine di acquisire garanzie patrimoniali dirette al soddisfacimento di crediti generati dalla violazione di norme imperative, sanzionate a pena di nullità, inerenti l'esecuzione dei contratti di conto corrente intestati a [REDACTED]"* (così reclamo, p. 5); 3) ancora, al contrasto dei predetti contratti di mutuo con la disciplina normativa posta dagli artt. 38 e seguenti del D. Lgs. n. 385/1993; 4) alla conseguente improcedibilità dell'azione esecutiva di controparte per difetto di notifica del titolo esecutivo;

tenuto conto della natura cautelare del procedimento di causa, i motivi di doglianza eccepiti dall'istante non appaiono allo stato condivisibili, essendo smentiti sia dalle medesime allegazioni di parte, sia dalle produzioni documentali versate in atti dai contendenti di giudizio;

invero, emerge anzitutto dall'esame del contratto di mutuo n. [REDACTED] del [REDACTED] (cfr. doc. C, fascicolo reclamante) che lo stesso è stato stipulato, a dispetto di quanto allegato dalla reclamante, non solo al fine di *"dilazionare passività"*, ma anche per l'acquisto di un locale commerciale, di tal che non può certamente parlarsi di radicare nullità della causa del contratto *de quo* sulla base dell'eventuale inesistenza originaria di taluni debiti da correlarsi alle predette passività;

sempre con riferimento al medesimo contratto, deve sottolinearsi che la prospettata inesistenza del credito dallo stesso nascente, non solo risulta in radice smentita dal precedente pronunciamento definitivo intercorso tra [REDACTED] e [REDACTED] (cfr.



sentenza del Tribunale di [REDACTED] n. [REDACTED] del [REDACTED], prodotta *sub* doc. 5, fascicolo [REDACTED]), ma si pone altresì in diretto contrasto con le stesse allegazioni di parte reclamante, la quale ha espressamente prospettato in ricorso, in ogni caso, la sussistenza di un debito residuo in forza di tale titolo pari a € [REDACTED] (cfr. reclamo, p. 12), così ulteriormente confermando la bontà della causa del contratto in contestazione;

ancora, come correttamente evidenziato anche dalla reclamata [REDACTED] [REDACTED], nella propria memoria difensiva, in nessuno dei contratti di mutuo fondiario di cui è lamentata la nullità (cfr. docc. C, E ed L, fascicolo ricorrente) si fa esplicito riferimento alla circostanza che i finanziamenti *de quibus* fossero effettivamente destinati a ripianare le specifiche passività dei conti correnti del [REDACTED] indicati dalla reclamante (nn. [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED]) e di cui viene contestata in questa sede l'obiettiva sussistenza; infatti, il mutuo fondiario n. [REDACTED] del [REDACTED] fa generico riferimento all'intenzione del mutuatario di "dilazionare passività" non meglio individuate (doc. E, fascicolo reclamante), il mutuo fondiario n. [REDACTED] del [REDACTED], come si è detto sopra, risulta espressamente funzionalizzato anche a uno scopo ulteriore e differente rispetto al predetto fine (ossia l'acquisto di un locale commerciale, come si riscontra dal doc. C), mentre il mutuo stipulato in data [REDACTED] è privo di alcun richiamo alla destinazione del finanziamento (si veda doc. L);

conseguentemente, in disparte quanto già sopra rilevato e ferma l'assenza di qualsivoglia contestazione di parte reclamante in merito all'effettiva erogazione in favore di [REDACTED] degli importi pattuiti con i mutui in esame, appare del tutto priva di riscontro probatorio, e dunque apoditticamente formulata, la tesi attorea che vorrebbe correlare la dazione del denaro prevista dai mutui in questione – e, per l'effetto, la garanzia ipotecaria offerta da [REDACTED] [REDACTED] – a debiti asseritamente inesistenti maturati con riferimento ai conti correnti predetti;

in ogni caso, l'intera ricostruzione attorea si fonda essenzialmente sugli esiti di una Consulenza tecnica di parte che, proprio in ragione della sua provenienza, non può rivestire alcuna portata probatoria;

in definitiva, con riferimento ai tre contratti di mutuo contestati da [REDACTED] non si ritiene allo stato potersi negare la sussistenza di una valida causa giustificativa, come



rappresentato dalla ricorrente, ovvero, specularmente, ravvisare la presenza di una causa illecita ai sensi dell'art. 1344 c.c.;

ancora, nel corpo di ciascuno dei contratti di mutuo è espressamente indicato il valore dell'immobile posto a garanzia del finanziamento, di tal che non è dato comprendere quale sia la violazione dell'art. 38 del D. Lgs. n. 385/1983 idonea a determinare la nullità dei predetti negozi, come sostenuto in ricorso;

ritenute conseguentemente infondate le doglianze attoree in punto di assenza o di illiceità della causa con riguardo ai mutui fondiari garantiti da [REDACTED], nonché con riguardo alla violazione della disciplina normativa recata dal T.U. Bancario, ne discende il rigetto anche dell'ulteriore obiezione circa l'improcedibilità dell'azione esecutiva azionata, posta la confermata validità dei titoli *de quibus* secondo il disposto di cui all'art. 41 del D. Lgs. n. 385/1993;

assorbito nei predetti argomenti qualsivoglia ulteriore motivo di contestazione sollevato dall'odierna reclamante con riguardo all'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione del [REDACTED];

in ragione di tutto quanto precede, la domanda azionata da [REDACTED] non può dunque trovare accoglimento;

la regolazione delle spese di lite segue la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e, pertanto, la reclamante deve essere condannata al pagamento delle stesse in favore di ciascuna controparte, liquidate come in dispositivo secondo i parametri minimi e medi indicati dal D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 37/2018, tenuto conto del valore di causa (parametrato sullo scaglione compreso tra € [REDACTED] con riferimento alla resistente [REDACTED], mentre sullo minore scaglione compreso tra € [REDACTED] con riguardo a [REDACTED]), nonché delle fasi di giudizio effettivamente svolte (studio e introduttiva, senza alcuna liquidazione per la fase decisionale, posto il sostanziale richiamo agli atti effettuato in sede di udienza dai procuratori di tutte le parti);

visto l'art. 669 *terdecies* c.p.c.;

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
rigetta il reclamo.



Condanna parte reclamante al rimborso delle spese del presente procedimento in favore di ciascuna controparte, liquidate per € [REDACTED] in favore di [REDACTED] ed € [REDACTED] in favore di [REDACTED], oltre accessori di legge.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.

[REDACTED], [REDACTED].

Il Giudice Relatore

[REDACTED]

Il Presidente

[REDACTED]

